

[ VADEMECUM ] Alcuni produttori, più o meno consapevolmente, talora danno indicazioni fuorvianti

# Indicazioni in etichetta, obbligatorie e facoltative

[ DI VALERIO NESSI ]

La lettura integrale delle confezioni può riservare alcune sorprese...


**P**er legge, tutti i fertilizzanti devono essere accompagnati dall'etichetta. Nel caso di concimi confezionati (imballi fino a 1000 kg) le diciture devono essere sull'imballo o applicate ad esso, per i prodotti sfusi le medesime diciture devono comparire sui documenti di accompagnamento (Ddt). Come vedremo (riquadro "Contraddizioni tra le norme"), non sempre la legge nazionale (dlgs 217/06) è in sintonia con la norma europea (reg. 2003/03) e, visto che esistono ancora alcuni prodotti presenti in entrambe le liste, agli agricoltori potrebbero confondersi le idee.

## [ GLI OBBLIGHI ]

In tutti i casi la sezione dedicata alle indicazioni obbligatorie si apre con una dicitura in **lettere maiuscole**. Sempre e solo CONCIME CE per i concimi normati dal regolamento Ce mentre le indicazioni per i fertilizzanti inclusi nella norma nazionale possono essere molteplici, a titolo

esemplificativo, segnaliamo CONCIME MINERALE SEMPLICE, AMMENDANTE, CONCIME ORGANO-MINERALE, CORRETTIVO, ecc.

Immediatamente dopo occorre indicare il *tipo* di fertilizzante che deve ricalcare le definizioni contenute negli allegati di legge. Ad esempio un tipo di concime Ce è "urea" mentre "miscela di concimi organici NP" è una *denominazione del tipo* specifica della norma nazionale. A questo punto devono comparire gli elementi nutritivi (sostanze utili) e i numeri che ne indicano le percentuali. Ricordiamo che, in Italia, si è optato per l'indicazione di molti elementi in forma ossidata quindi anche se il tipo riporta la dicitura NP, il numero riferito al P è, in realtà il contenuto di anidride fosforica ( $P_2O_5$ )



[ Imballo non regolare ma che non si può dire ingannevole.

dove il fosforo (P) costituisce solo poco più del 43%. Ovviamente è questa la sezione dove, obbligatoriamente, devono comparire anche altre specifiche (ad esempio: a basso tenore di cloro) e che, in tutti i casi si chiude con il peso netto della confezione (per i fluidi è ammesso indicare *anche* il volume) e con nome ed indirizzo del "fabbricante".

Segue la parte facoltativa dell'etichetta che deve essere distinta in due sezioni: le indicazioni facoltative e le informazioni di carattere generale. Ma solo la nor-

ma Ce descrive, nell'articolo di legge, cosa s'intende per indicazione facoltativa, relativamente al dlgs nazionale le eventuali parti facoltative sono incluse negli allegati e si riferiscono, nella maggior parte dei casi, ai singoli *tipi* di fertilizzanti. Per meglio inquadrare tale differenza ai fini dell'interpretazione dell'etichetta da parte dell'agricoltore, è il caso di distinguere le due leggi.

## [ CONCIME CE ]

L'art. 9 del reg. Ce 2003/03, alla lettera b) elenca le indicazioni fa-

## [ IMBALLI ] Le diciture in eccesso

**C**ome descritto nell'articolo, l'agricoltore può essere tratto in inganno da diciture *in eccesso* che sono in contraddizione con quelle obbligatorie. Ad esempio la *foto in alto* mostra un imballo non proprio regolare ma, nonostante tutto, da non considerare come ingannevole. Non sono

rari i casi in cui viene posta in bella evidenza la lettera "S" accanto al numero indicante il contenuto di ossido di potassio (16 nel caso in questione). Un tempo questo era il modo in cui

indicare che il potassio era "da solfato", in realtà la dicitura corretta sarebbe "a basso tenore di cloro", nell'esempio in questione viene usata una vecchia forma ma, in ogni caso, indicante un basso contenuto in cloro.

In conclusione la "S", da sola, non offre alcuna garanzia ed invitiamo l'utilizzatore finale a leggere con attenzione tutte le diciture: se troviamo una "S" in bella mostra cui non fa seguito la dichiarazione corretta attestante la presenza di potassio da solfato, siamo in presenza di un'etichetta ingannevole e sanzionabile.

■ V. N.

## [ ESEMPI Contraddizioni tra le norme

**N**on sono rari i casi in cui le norme che regolamentano l'etichettatura dei fertilizzanti possano generare confusione proprio nell'utilizzatore finale. Ripromettendoci di tornare sull'argomento in maniera diffusa, elenchiamo alcune di questa contraddizione.

**Miscela:** per i Concimi Ce è obbligatorio riportare la dicitura "ottenuto per miscelazione", ne consegue che gli agricoltori, con la sola lettura dell'etichetta, sono in grado di operare le proprie scelte. Per i fertilizzanti nazionali, non comparendo in etichetta tale distinzione, solo dopo l'acquisto si sarebbe in grado di verificare le modalità di preparazione del prodotto.

**Microelementi:** in questo caso la confusione è notevole. Per i

nazionali è chiaramente prevista la possibilità che i concimi a base di microelementi contengano elementi nutritivi secondari, per i Ce tale ipotesi non è espressamente disciplinata. Tutti i fertilizzanti nazionali contenenti microelementi devono riportare in etichetta uso e dosi. Relativamente ai concimi Ce tale imposizione vale solo per i concimi a base di microelementi.

**Doppioni e solubilità:** alcuni tipi di concime sono presenti in entrambe le norme. Ma se, ad esempio, il perfosfato semplice CE deve contenere almeno il 93% di  $P_2O_5$  solubile in acqua, per lo stesso tipo "nazionale" ne basta il 90%.

**Basso titolo:** termine tutto italiano. Alcuni tipi di fertilizzanti "nazionali" devono riportare l'indicazione "a basso titolo" se il contenuto di elementi nutritivi è inferiore a un certo limite anche se, in ogni caso, superiore al titolo minimo dichiarabile. ■ **V. N.**

coltative che possono riguardare tanto **singoli** tipi (Allegato I, colonna 6) quanto **tutti i concimi** come: istruzioni per immagazzinamento, manipolazione ed impiego; indicazione delle dosi; marchio del fabbricante e descrizione commerciale del prodotto.

Inoltre la norma comunitaria consente chiaramente di includere in etichetta altre informazioni che il fabbricante reputa opportuno illustrare all'utilizzatore. Così come è, ovviamente, consentito includere segnali ed etichette di pericolo laddove previsti oppure ogni dicitura disciplinata da altre norme (anche nazionali).

Pertanto è consentito indicare tanto il titolo di cloro del solfato di potassio quanto, per tutti i concimi, l'origine di un prodotto, le sue caratteristiche fisiche (polvere, granulare), consigli sulle modalità di conservazione e manipolazione, modalità d'uso e dosi più opportune in rapporto alle condizioni del terreno e della coltura cui è destinato il concime medesimo. Inoltre il fabbricante può includere altre informazioni generali sia relative alla propria azienda (siti produttivi, modalità di produzione) sia specifici del prodotto (materie prime utilizzate, dettagli di natura chimico-fisica).

L'unico limite imposto dalla

norma europea è che i tre tipi di indicazioni (obbligatorie, facoltative, informazioni) siano chiaramente distinti (cioè non inframmezzati) e che non siano in contrasto tra loro. Ad esempio se è stato dichiarato un contenuto di cloro superiore al 3% non si può affermare che il concime è a basso tenore.

### [ FERTILIZZANTI NAZIONALI

Il dlgs 217/06 non disciplina le indicazioni facoltative in maniera generica ma le include nei singoli tipi di fertilizzante. Addirittura l'Allegato 8 stabilisce che: "Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire **solamente** le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie". Teoricamente, applicando alla lettera quanto prescritto, in un fertilizzante nazionale possono comparire solo le indicazioni obbligatorie e, laddove previste, le facoltative. Pertanto, ad esempio, in un concime idrosolubile è ammessa la dichiarazione della conducibilità, nel solfato ammonico si può dichiarare il contenuto di anidride solforica e nei concimi orga-

no-minerali è consentito riportare il tasso di umificazione.

Ovviamente, in pratica, non è così e nemmeno il legislatore ha inteso dare una lettura così restrittiva altrimenti non avrebbe avuto senso l'obbligo di evitare contraddizioni e/o contrasti tra le diciture. Nella maggior parte dei casi, le sole diciture facoltative previste dagli allegati non possono essere in contrasto con quelle obbligatorie, quindi, in questo caso, ci si riferisce a indicazioni facoltative che il fabbricante spesso inserisce in etichetta.

Come per i Concimi Ce, ecco alcuni esempi pratici di *informazioni in contrasto tra loro* che servono a chiarire le idee agli utilizzatori:

- dichiarare, fuori etichetta, la presenza di elementi non consentiti dal tipo di concime (es.:  $P_2O_5$  in un concime azotato);
- riportare, lontano dalle diciture obbligatorie, la descrizione di sostanze utili non contenute nelle percentuali minime richieste (es.: MgO inferiore al 2%);
- includere, nella parte descrittiva, informazioni su materie prime e/o elementi utili non contenuti nel fertilizzante;
- usare termini tipo "esclusivamente con potassio da solfato" senza adeguare le diciture obbligatorie di conseguenza (essenza


della dicitura a basso tenore di cloro);

- persino impiegare un nome commerciale che richiama l'idea di elementi nutritivi non presenti potrebbe essere letta come informazione in contrasto (inserire il termine "...sulf.." in un prodotto che non contiene zolfo) se è chiara la volontà di raggio.

La lista potrebbe continuare ma, in generale, **il consiglio che possiamo dare è quello di concentrarsi nella lettura delle parti obbligatorie di un'etichetta** e, solo da esse, trarre informazioni di natura nutrizionale. Solo in un secondo tempo possiamo dedicarci alla comprensione del *fuori etichetta* cogliendo quanto di buono viene spesso riportato: consigli pratici, modalità d'impiego, dosi per coltura, miscibilità con altri prodotti, ecc.

Evitiamo di farci attrarre solo dalle dichiarazioni facoltative, dal nome commerciale o da informazioni ridondanti cui si dà molta visibilità. Ricordiamo che entrambe le norme prescrivono solo che l'etichetta sia chiaramente visibile ma, tranne alcune eccezioni, non entrano in dettaglio sulla grandezza dei caratteri e che non è raro imbattersi in etichette con diciture di legge scritte con caratteri molto più piccoli di altre informazioni. ■

# Specialità per l'Agricoltura



**Fitoregolatori**  
**Fertilizzanti fogliari e radicali**  
**Microelementi**  
**Acidi umici ed estratti d'alga**  
**Cere mastici e nastri**



***l.gobbi***

Conc. **E. Gerlach GmbH - Germania**  
Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) Italy  
Tel +39 010 920395 Fax +39 010 921400  
E.mail: [info@lgobbi.it](mailto:info@lgobbi.it) · [www.lgobbi.it](http://www.lgobbi.it)